

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVALLARI, ISGRO', IANNIELLO, SENESE, GIRARDIN, NUCCI

Presentata il 31 gennaio 1969

Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assunzione di personale fuori ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco non trova precedenti in nessun'altra amministrazione dello Stato. Infatti, mentre nei vari settori della pubblica amministrazione si è ripetutamente provveduto alla sistemazione del personale non di ruolo ed è stata quasi dovunque eliminata la possibilità di assunzione di tale tipo di personale, la Direzione generale dei servizi antincendi continua ad avvalersi della norma di cui all'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, per immettere nel Corpo dei vigili del fuoco giovani volontari « discontinui » chiamandoli in servizio « temporaneo ».

Non sempre detti richiami sono giustificati da pubbliche calamità, da emergenze o da altre particolari necessità, così come prescrive la legge, bensì dalla necessità di coprire le vacanze del ruolo dei vigili « permanenti ». In tal modo si viene meno al dovere di indire regolari pubblici concorsi per esami.

Ciò stante, viene sempre a determinarsi, negli organici dei vigili del fuoco, una situazione estremamente grave, in quanto il personale chiamato in servizio « temporaneo », non essendo di ruolo, può aspirare ad una definitiva sistemazione soltanto quando l'am-

ministrazione bandisce regolari concorsi, a condizione, però, che detto personale, per potervi partecipare, non abbia superato, alla data del bando, i limiti di età previsti dall'articolo 21 della citata legge n. 469 del 1961.

Accade, invece, che, essendo richiamati in servizio in età spesso vicina a quella richiesta ed anche a causa della esasperante lentezza con la quale detti concorsi vengono indetti, moltissimi « temporanei » superano l'età prescritta e vengono, pertanto, licenziati.

Per risolvere la situazione, che, a dire dell'amministrazione, era giustificata dalla scarsità di personale rispetto alle sempre più crescenti esigenze dei servizi antincendi, si è voluto provvedere con la legge 21 novembre 1966, n. 1046, di iniziativa parlamentare, la quale ha definitivamente sistemato in ruolo tutti i « temporanei » in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco al 1° gennaio 1966, che, alla data del bando di concorso per titoli avevano superato i limiti di età.

Tale concorso fu indetto, con decreto ministeriale 1° febbraio 1967 per provvedere alla copertura di ben 1122 posti vacanti su un organico nazionale di 4460 vigili permanenti!

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 1046 del 1966 suddetta, ed il conseguente espletamento del concorso per titoli di cui sopra, era

logico credere che il fenomeno dei « temporanei » in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco fosse stato definitivamente eliminato. Ebbene, già prima ancora dell'attuazione della citata legge n. 1046 del 1966 e della definizione del relativo concorso, altri vigili, assunti prima e dopo il primo gennaio 1966, hanno raggiunto i limiti di età prescritti e, non potendo più aspirare all'inquadramento in ruolo, vengono sistematicamente licenziati.

Riteniamo di dover soffermare la vostra attenzione sul fatto che il richiamo in servizio temporaneo di molti volontari si è verificato, in proporzioni enormi, a causa delle esigenze imposte dalle recenti calamità abbattutesi su Firenze e sulla Sicilia. Tale personale, però, non è stato dimesso dal corpo subito dopo la cessazione delle necessità del soccorso. Esso si trova ancora in servizio, spera in una sistemazione (si tenga conto anche dei disagi, sacrifici e rischi affrontati dagli interessati nelle suddette dolorose circostanze, nonché delle prove di attaccamento e di capacità dimostrate), sistemazione, però, che

non riesce ad ottenere in quanto sopravvengono i limiti di età, e, quindi, di licenziamento.

Poiché occorre ovviare a tale grave situazione ed è assolutamente necessario porre un limite alle prerogative della Direzione antincendi in materia di richiami di personale in servizio « temporaneo » onde evitare il ripetersi di situazioni come quella attuale, abbiamo ritenuto opportuno predisporre la presente proposta di legge con la quale si tende ad offrire la possibilità di inquadramento a tutto il personale volontario in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dai limiti di età.

La proposta di legge, inoltre, vuole chiarire i concetti di « pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità » indicati dall'articolo 70 della legge n. 469 del 1961 che autorizza l'amministrazione a chiamare in servizio « temporaneo » il personale volontario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti di vigile permanente disponibili nel ruolo di cui alla tabella A allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti mediante concorso per titoli, fino all'esaurimento dei vigili in servizio temporaneo che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

I richiami in servizio temporaneo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, possono essere disposti soltanto in occasione di calamità naturali o catastrofi, che per gravità ed estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

I vigili volontari chiamati in servizio temporaneo, ai sensi del precedente comma, vengono smobilitati dal servizio temporaneo appena terminato il periodo eccezionale che ne ha determinato la chiamata.